



CODICE ETICO PER LA TUTELA DEGLI EQUIDI ENGEA – PGS Settore Equestre



Il presente documento, estratto dal “*Codice per la tutela e la gestione degli equidi*” redatto dal **Ministero della Salute** a cui si fa riferimento, fornisce i criteri generali per la corretta gestione degli equidi, secondo comportamenti etici a tutela della salute e del benessere degli stessi.

Il codice si applica a tutte le specie facenti parti della famiglia degli equidi e coinvolti in attività sportive, ludico e ricreativa, ossia, cavalli, pony, asini, muli e bardotti.

Con questo codice si desidera promuovere la corretta relazione uomo-animale, nel rispetto della dignità dell'equide come essere senziente ai sensi dell'art. 13 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea.

Il Codice etico per la tutela degli equidi è rivolto a tutti coloro che si occupano, a qualsiasi titolo, di equidi.

DETTENZIONE DEGLI EQUIDI

Il proprietario e il detentore devono rispettare le esigenze etologiche e fisiologiche dell'equide garantendogli la possibilità di manifestare le proprie caratteristiche comportamentali specie-specifiche, fornendo all'animale spazio sufficiente, strutture adeguate e la compagnia di animali della propria specie.

Gli equidi devono essere accuditi da persone in possesso di adeguate capacità e competenze utili a provvedere al loro benessere ed avere a disposizione personale idoneamente qualificato per esigenze fisiologiche e sanitarie (esempio veterinario ippiatra, maniscalco, tecnico di scuderia qualificato).

Devono essere garantite condizioni di corretta alimentazione in termini di quantità e qualità in considerazione alle caratteristiche di specie, razza e fabbisogno metabolico.

Deve essere garantito il costante accesso ad acqua fresca e pulita, priva di residui e sostanze estranee che ne possano alterare la purezza.

La salute ed il benessere dell'equide deve essere verificata quotidianamente ed in caso di malessere deve essere garantito l'intervento tempestivo ricorrendo al veterinario ove necessario.

L'utilizzo e la detenzione dei farmaci veterinari deve avvenire conformemente alle disposizioni previste dal decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193 recante codice comunitario dei medicinali veterinari e successive modificazioni e integrazioni (G.U. Serie Generale n. 121 del 26 maggio 2006).

Deve essere garantito un riparo idoneo, integro e proporzionato alle dimensioni dell'animale, deve essere altresì garantita la pulizia giornaliera di tutti gli spazi in cui vive l'animale, interni ed esterni.

Deve essere garantita la libertà di movimento e, per gli equidi custodi all'interno di box, la possibilità di accedere quotidianamente ai paddock, deve altresì essere garantita la possibilità di un regolare esercizio fisico.



CODICE ETICO

PER LA TUTELA DEGLI EQUIDI

ENGEA – PGS Settore Equestre



Gli impianti per la detenzione degli equidi devono rispettare le vigenti disposizioni di legge in materia di urbanistica, edilizia, igiene pubblica, prevenzione e sicurezza e rispettare le esigenze etologiche, fisiologiche e di tutela della salute e del benessere degli equidi in termini di dimensioni, materiali utilizzati, coibentazione delle coperture, aerazione dei locali, disposizione ed orientamento degli spazi, illuminazione.

Gli equidi detenuti all'aperto dovrebbero disporre di un'adeguata protezione, naturale o artificiale che offra riparo dalle intemperie, prevedendo la regolare pulizia delle deiezioni, rotazione delle aree di pascolo, messa a disposizione di fonti di acqua pulita.

Le recinzioni devono essere sufficientemente solide e di una altezza adeguata ad impedire la fuga dell'animale, realizzate con materiali idonei e mantenute in modo tale da non provocare danni agli animali.

ADDESTRAMENTO, ALLENAMENTO ED ATTIVITA' SPORTIVA, LUDICO E RICREATIVA

Chiunque detenga a qualsiasi titolo un'equide impiegato in attività sportive, ludico e ricreative, è tenuto a preservarne il benessere, in termini di alimentazione, cura della salute ed accudimento.

Deve essere garantito agli equidi coinvolti negli allenamenti ed in addestramento adeguati periodi di riposo anche attraverso turnazioni.

Bardatura e attrezzature utilizzate per l'attività sportiva, ludica e ricreativa, compresa la ferratura, devono essere idonee ad evitare danni fisici o psicologici all'animale.

La doma e l'addestramento dell'equide devono avvenire nel rispetto delle esigenze fisiologiche ed etologiche dell'equino.

Gli equidi richiedono di essere gestiti da personale competente, capace di instaurare una relazione di rispetto reciproco e sono particolarmente sensibili agli stimoli positivi.

Sono vietati metodi di addestramento e di allenamento che possono danneggiare la salute e il benessere psicofisico dell'animale ed altresì vietato qualsiasi metodo di coercizione o costrizione a l'utilizzo di mezzi o dispositivi che possano provocare danni alla salute e al benessere psicofisico dell'animale e comunque provocarne sofferenza.

Non è ammesso far allenare e gareggiare animali in stato di gravidanza, feriti o malati.

Le aree di lavoro devono essere di dimensioni idonee all'attività e al numero degli equidi impegnati, delimitate con recinzioni idonee e provviste di fondo adeguato ad assorbire le sollecitazioni indotte dall'equide e le possibili cadute del cavaliere, privo di asperità che possano provocare traumi, con capacità drenante, regolare nella composizione, privo di materiali estranei e con scarsa proprietà di



CODICE ETICO

PER LA TUTELA DEGLI EQUIDI

ENGEA – PGS Settore Equestre



sollevamento polveri.

IDENTIFICAZIONE DEGLI EQUIDI

Ogni animale deve essere dotato di un documento di identità anagrafica intestato a persona fisica di maggiore età o a persona giuridica, che ne assume i doveri di custodia, di mantenimento e di cura, e di una scheda sanitaria.

Il Regolamento (CE) n. 504/2008, in applicazione dal 1° luglio 2009, definisce le modalità di identificazione degli equidi e prevede che ogni animale sia identificato con un numero univoco riportato sul documento d'identità

TRASPORTO DEGLI EQUIDI

I veicoli per il trasporto degli animali devono garantirne la sicurezza e l'incolumità, essere ben ventilati, puliti e disinfettati. Il trasporto deve avvenire nel rispetto di quanto previsto dall'art. 3 del Regolamento (CE) n. 1/2005 e successive integrazioni ed essere comunque adeguato alle esigenze fisiologiche, morfologiche ed etologiche dell'equide, evitando ogni sofferenza e svolgersi con le debite cure e senza inutili ritardi.

FORMAZIONE DEL PERSONALE

Tutti coloro che a vario titolo sono coinvolti nelle diverse attività con gli equidi sono tenuti a formarsi adeguatamente per poter ottemperare a tutte le funzioni richieste e di diffondere condotte etiche, responsabili e rispettose degli equidi.

Chiunque sia a conoscenza di maltrattamenti o comportamenti che ledano la dignità degli equidi deve provvedere a darne tempestiva segnalazione al personale preposto e alle autorità competenti.

AZIONI DISCIPLINARI

La detenzione, l'addestramento, l'allenamento o l'uso in attività sportive, ludico e ricreative di equidi in condizioni in contrapposizione a quanto previsto nel presente documento o l'aver riportato condanne in via definitiva per i reati previsti e puniti dalle disposizioni di cui al Libro II, Titolo IX bis c.p. Dell'art. 727 c.p sono motivo sufficiente alla perdita della affiliazione da parte di società, associazioni sportive ed aziende agricole e del tesseramento da parte delle persone fisiche, con possibilità di sanzioni disciplinari oltre le conseguenze in termini di responsabilità civile e penale derivante dalla trasgressione degli obblighi enunciati nel presente capo.